Prot. n. 1076

ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA, IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI (CPEL) E L'AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI (ARRS) PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA PER L'ALIMENTAZIONE DEL FONDO DISTACCHI SINDACALI (F.D.S.) DI CUI ALL'ART. 15 DEL CCRL PROT. N. 52 DEL GIORNO 13 GENNAIO 2012 RECANTE L'ACCORDO STRALCIO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DEI DIRIGENTI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Il giorno 20 SET. 2012 alle ore 16,00, nella sede dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, sita in Aosta, Piazza I. Manzetti, n. 2 si sono riuniti i rappresentanti degli enti di cui in epigrafe e, specificamente il Dott. Augusto Rollandin, Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, il Signor Elso Gerandin, Presidente del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) ed il Signor Ezio Donzel, Presidente dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) al fine di determinare la quota da porre a carico degli enti del comparto unico di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2010 per l'anno 2012 e finalizzata all'alimentazione del fondo distacchi sindacali (F.D.S.) previsto dall'art. 15 del CCRL prot. n. 52 del 13 gennaio 2012.

Le parti, come sopra rappresentate

PREMESSO CHE

a) la rendicontazione finanziaria relativa all'anno 2012, aggiornata al mese di giugno, del conto corrente vincolato destinato ad accogliere le risorse per il pagamento degli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti degli gli enti –eccettuata l'Amministrazione regionale- del comparto unico regionale posti in distacco sindacale evidenzia un residuo attivo di € 54.280,05 così come da nota prot. 881/ARRS del giorno 11 luglio 2012 inviata dall'ARRS all'Amministrazione regionale ed al CPEL;

b) l'art. 15 del CCRL prot. n. 52 del giorno 13 gennaio 2012 prevede che il soggetto che continua a gestire il fondo distacchi sindacali è l'ARRS e che entro il mese di settembre di ogni anno gli enti versano sul sopraccitato conto corrente la quota determinata col presente accordo proporzionalmente ai dipendenti di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) ai sensi dell'art. 7 del sopraccitato CCRL 13 gennaio 2012, la consistenza attuale dei distacchi sindacali è pari a 7,5 unità di personale per le quali si può presumere una spesa complessiva annua ammontante ad € 369.375,00 e che alla data del 31 dicembre 2011 la consistenza quantitativa dei dipendenti di ruolo nel comparto unico regionale ammonta a 5.084 unità di personale;

d) il comma 3 dell'art. 7 del citato accordo del giorno 13 gennaio 2012 prevede che ai fini della determinazione del numero dei distacchi si tenga conto delle

unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e che i dipendenti a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro e che nel numero complessivo dei dipendenti devono essere computati anche coloro che risultino assenti ma che abbiano diritto alla conservazione, totale o parziale, della retribuzione e che i dipendenti in comando siano conteggiati nell'ente di provenienza;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) La quota fissa unitaria da versare da parte degli enti di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2010 per l'anno 2012 è determinata in € 72,66 (settantadue/66) per ogni dipendente di ruolo in servizio al giorno 31 dicembre 2011.

2) Le unità di personale da conteggiare ai fini di quanto previsto al punto 1) sono quelle a tempo indeterminato, siano esse a tempo pieno, ovvero a tempo parziale e fermo restando che i dipendenti a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale di rapporto di lavoro.

3) Rientrano nel novero dei dipendenti da conteggiare anche coloro che risultano assenti dal servizio ma con diritto al mantenimento, totale o parziale, della retribuzione nonché i dipendenti in comando che però sono conteggiati unicamente nell'ente di provenienza.

4) In deroga a quanto indicato al punto 1 gli enti del comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, in forza del residuo di cui alla lettera "a" delle premesse, sono tenuti al versamento di una quota ridotta e che ammonta ad € 49,51 (quarantanove/51).

Il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
Augusto ROLLANDIN

Il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali
Elso GERANDIN

Il Presidente dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali
Ezio DONZEL